



Legge di stabilità 2016 – definitiva

Modifiche ai regimi agevolati minimi e forfettario

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di Stabilità per l'anno 2016.

Tra le norme introdotte c'è una modifica rilevante della normativa sul regime forfettario introdotto lo scorso anno.

L'aspetto più importante è l'aumento delle soglie che consentono l'accesso al regime forfettario.

Per i professionisti il limite del volume di affari che consente l'accesso al regime forfettario è aumentato da 15.000 euro a 30.000 euro.

In attesa delle istruzioni ministeriali che chiariranno i dubbi interpretativi di seguito un breve riassunto delle principali caratteristiche di **regime di tassazione forfettaria**

Si tratta di un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpaf, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%.

L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfettaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa). I medici veterinari determineranno l'imponibile in misura pari al 78% del fatturato; dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi previdenziali pagati.

Requisiti di accesso

Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):

- 1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da ragguagliare ad anno, che per i professionisti sono state determinate in € 30.000.
- 2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;
- 3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);
- 4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato questi non devono essere stati superiori a € 30.000 nell'anno precedente a meno che il lavoro dipendente non sia cessato.



Cause di esclusione all'accesso

Non possono adottare il nuovo regime:

- 1) coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;
- 2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- 3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;
- 4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

Modalità di manifestazione dell'opzione per il nuovo regime

I soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, devono barrare la casella prevista per questo regime sul modello di apertura della partita Iva.

Chi invece ha già la partita Iva e ha le caratteristiche per rientrare nel nuovo regime non deve fare nessuna comunicazione ma adottare da subito le nuove disposizioni. Quindi per esempio se intende optare per questo regime forfetario dal 1 gennaio emetterà fatture senza applicare l'Iva e senza applicare la ritenuta.

Caratteristiche del regime

Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;
- preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti;
- esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;
- esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;
- esonero dalle scritture contabili;
- esclusione dagli studi di settore e parametri;
- esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e *black list*)

Chi sceglie questo regime agevolato, dato che è regime caratterizzato da una imposizione sostitutiva dell'IRPEF perde il diritto a beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni (spese mediche, ristrutturazione ecc), a meno che non disponga di altri redditi che rimangono in tassazione ordinaria.

Regime super agevolato per le *start up*

Per i soggetti che iniziano una nuova attività:



- 1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;
- 2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;
- 3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;

l'aliquota è ridotto al 5% per 5 anni. Viene eliminata la precedente possibilità di mantenere il regime agevolato anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35° anno di età previsto dal vecchio regime dei minimi.

Durata del regime

Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti

Passaggi di regime

Dal 2016 risulta abrogato il regime dei minimi

Tuttavia:

- per coloro che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età);
- per coloro che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle start up, sino al completamento del triennio.

Non appena ci saranno le istruzioni ufficiali e i commenti dottrinali sarà mia cura aggiornare questi primi appunti.

Cordiali saluti

Concetta Mazzeo